

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



RELIGIONE E DIRITTO MILITARE: 'L'OBIEZIONE DI COSCIENZA' DEI CRISTIANI

Stefania Fusco

Abstract

[Religion and military law: "conscientious objection" of Christians]. Starting from the analysis of the *Passio Sancti Maximiliani*, which bears witness to the refusal of the Maximilian conscript to provide military service for reasons not properly connected to idolatry, as for other Christian martyrs, but to Christian ethics, we intend to shed light on the other hand, on the discipline of desertion and, on the other, to outline the internal change in Christianity with respect to the military question. At first the Christians could serve in the Army in times of peace, evidently in the police services and the like, maintaining a distinction between the military, allowed to the Christian, and the *bellare*, not allowed. This separation will remain until the Constantinian turning point, from which military service will be completely accepted, leaving the exemption only for priests.

Key words:

Desertion, Army, Martyrdom, Obiector; Cristianity

Vol. 7 (2020)





Religione e diritto militare: l'obiezione di coscienza' dei cristiani

Stefania Fusco*

Il presente lavoro ha per oggetto la *Passio* di un martire cristiano, Massimiliano, secondo la tradizione ucciso in Africa alla fine del III secolo d.C.

La vicenda è narrata in un documento presente in diversi codici del XIII secolo (*codex Sarensis*, *codex Avranches*, *codex* B. 1.16 del *Trinity College* di Dublino¹); la prima edizione risale al 1680 e fu curata da E. Baluze², un'altra successiva, del 1685, ad opera di J. Mabillon³, e, un'ultima, risalente al 1689, realizzata da T. Ruinart⁴, che rappresenta l'edizione su cui si basano gli editori successivi⁵ e qui utilizzata.

* Stefania Fusco è Dottore di ricerca in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea (Università degli Studi di Pavia); Ricercatore a tempo determinato in Diritto Romano e diritti dell'antichità (Università degli Studi di Sassari).

Indirizzo mail: sfusco@uniss.it

¹ Oxford, *Bodleian Library*, Ms. Fell 3; *Catologue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France*, t. X, Paris 1889, 83; Catal. 171, *Trinity College* di Dublino, ff. 37-39.

² E. BALUZE, *Stephani Baluzii Tutelensis miscellanea novo ordine digesta et non paucis ineditis monumentis opportunisque animadversionibus aucta*, I, Oxford 1680, 39 ss.

³ J. MABILLON, *Vetera Analecta*, IV, Lutetiae Parisiorum 1685, 566 ss.

⁴ T. RUINART, *Acta Primorum Martyrum sincera et selecta*, Ratisbona 1689, 309 ss.

⁵ A. VON HARNACK, *Militia Christi: die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten*, Tübingen 1905, 84 ss.; H. DELEHAYE, *Les passions de martyrs e les genres littéraires*, Bruxelles 1921, 104 ss.; R. KNOPE, *Ausgewählte Märtyrerakten*, Tübingen 1929, 86; H. MUSURILLO, *The Acts of the Christians Martyrs. Introduction, Texts and Translation*, Oxford 1972, 37; P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, Torino 1974, 8 ss.; J. HELGELAND, *Christians and Roman Army from Marcus Aurelius to Constantine*, in *ANRW*, II.23.1 (1979), 724 ss.; P. BROCK, *Why did St. Maximilian Refuse to Serve in the Roman Army?*, in *Journal of Ecclesiastical History*, XLV (1994), 195 ss.; F. GRELLI, "Obsequium temonariorum" e "munus temonis", in *Diritto e società nel mondo romano*, L. Fanizza (a cura di), Roma 1995, 68 ss.

Si tratta di un documento che, pur nella sua brevità, rappresenta una fonte preziosa per approfondire la conoscenza del rapporto tra religione e diritto militare, e, in particolare, gettare luce sulle diverse posizioni della cristianità rispetto alla guerra e al servizio militare.

In primo luogo, è necessario precisare che il documento, per tale ragione definito *Passio* e non *Actum*⁶, non è un verbale ufficiale, ma è la relazione di un testimone oculare o comunque di un contemporaneo, di quanto avvenuto a *Theveste*, nel 295 d.C., ed è suddiviso in tre parti distinte.

Le prime due descrivono, con la precisa indicazione del giorno, del luogo e dei personaggi presenti, l'interrogatorio fatto dal proconsole Dione a Massimiliano e la lettura della sentenza; la terza narra della morte del martire e della sua sepoltura.

L'episodio ha luogo in Numidia, nella città di *Theveste* (l'attuale Tébessa), colonia fondata dai romani nel 75 d.C., come fortezza legionaria, divenuta, nel tempo, un rilevante centro da cui si snodavano le strade⁷ verso le coste ed altri luoghi importanti. Favorita dalla vicinanza del fiume *Bagradas* e dalla presenza di una grande pianura, al tempo dei fatti in esame, faceva parte dell'Africa Proconsolare⁸.

La nostra fonte, pur non essendo un verbale ufficiale, riporta, molto probabilmente, non un semplice consiglio di leva, ma, tenendo conto della data riportata, il 12 marzo del 295 d.C., e della formalità che emerge dal documento, la seduta del tribunale davanti a cui il coscritto era accusato come renitente alla leva.

Considerando che il servizio militare normalmente aveva inizio dai primi giorni del mese di marzo e che quindi le normali operazioni di reclutamento dovevano avvenire nel periodo precedente a tale data, possiamo ritenere che Massimiliano, comparso dinanzi alla commissione di leva, si fosse rifiutato di far parte dell'esercito, e che il suo caso sia stato, quindi, portato davanti al proconsole d'Africa, quale autorità superiore e competente a giudicare⁹.

Nel diritto militare romano si faceva distinzione tra diserzione e renitenza alla leva, pur mancando per la seconda un preciso termine tecnico.

La diserzione era regolata dal diritto militare che, avendo il suo fulcro nei poteri coercitivi del comandante dell'esercito¹⁰, aveva delle caratteristiche ben diverse da quelle del diritto penale comune: esso era composto, infatti, da un insieme di norme che avevano raggiunto un minimo 'grado di determinatezza attraverso la lunga consuetudine della guerra'¹¹, e avevano trovato una loro uniformità nel definire quello che era originariamente

⁶ G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973, 194 ss.

⁷ N. KALLALA, *Nouvelles bornes milliaires de la voie Carthage-Theveste découvertes dans la région du Kef (Sicca Veneria) en Tunisie*, in *L'Africa Romana, Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell'Impero romano, Atti del XVI Convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004*, A. Akerraz, P. Ruggeri, A. Siraj, C. Vismara (a cura di), Roma 2006, 1795 ss.

⁸ T.R.S. BROUGHTON, *The Romanisation of Africa Proconsularis*, Baltimore 1929; C. LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I-II, Paris 1979-81; A. BERTHIER, *La Numidie (Rome et Maghreb)*, Paris 1980, 125 ss.; J. GASCOU, *La politique municipale en Afrique du Nord d'Auguste au début du III^e siècle*, I, in *ANRW*, II.10.2 (1982), 136 ss.; ID., *La politique municipale en Afrique du Nord après la mort de Septime Sévère*, II, *ivi*, 230 ss.; CH.-G. PICARD, *La civilisation de l'Afrique romaine*, 2^e éd., Paris 1988.

⁹ P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 39 ss.; F. GRELLE, "Obsequium temoniariorum" e "munus temonis", cit., 70.

¹⁰ A. MASI, s.v. *Diserzione (dir. rom.)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 105.

¹¹ V. ARANGIO-RUIZ, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974, 1 ss.

un potere disciplinare, solo nel momento in cui il comando militare fu accentrato nelle mani del *princeps*¹².

Le opere *de re militari* di Tarrunteno Paterno¹³, Arrio Menandro¹⁴, Emilio Macro¹⁵ e Paolo¹⁶, delle quali alcuni passi ci sono stati conservati nel Digesto, si basano, appunto, sui regolamenti della disciplina militare, e ci attestano una larga discrezionalità nell'esplicazione della *coercitio*¹⁷.

Il reato di diserzione era represso da una *lex publica*, e precisamente dalla *lex Iulia maiestatis*, che, tuttavia, puniva anche un particolare tipo di diserzione¹⁸, quella del *transfuga*, cioè di colui che era passato al nemico, oltre a quella di chi avesse portato le armi contro lo stato o *iniussu principis bellum gessisset* o altrimenti si fosse dimostrato *hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus*¹⁹.

A tal proposito, le fonti affermano che i *proditores transfugae...pro hoste, non pro milite habentur*²⁰ ed è per questo che il *transfuga* può subire la tortura²¹, da cui invece, sono esentati i *milites*²², ed anche le pene della forca, dell'arena²³ o della vivicombustione²⁴. Inoltre, si definisce come *transfuga* anche *qui captus, cum poterat redire, non rediit*²⁵.

Sempre in tema di diserzione rileva, anche se non in modo chiaro, la distinzione tra *emansor* e *desertor*, che ritroviamo in un passo di Modestino²⁶: il primo sarebbe quello che

¹² M. CARCANI, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Napoli 1981, 71 ss.

¹³ D. LIEBS, *Tarrutienus Paternus*, in *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur*, 117 bis 284 n. Chr., München 1997, 136 s.; ID., *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, München 2010, 47 ss.

¹⁴ V. GIUFFRÈ, *Arrio Menandro e la letteratura de re militari*, in *Labeo*, XX (1974), 40 ss.

¹⁵ V.M. MINALE, *Per uno studio sui frammenti De re militari di Macro*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, VI (2013), <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&clID=292>.

¹⁶ V. GIUFFRÈ, *La letteratura de re militari. Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli 1974, 69 s.

¹⁷ ID., *Il 'diritto militare' dei Romani*, Bologna 1983, 5 ss.

¹⁸ Come risulta da D. 48.4.2 (Ulp. 8 *disput.*): *Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes per fugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur.*

¹⁹ D. 48.4.11 (Ulp. 8 *disput.*): *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur.*

²⁰ D. 48.8.3.6 (Marc. 14 *inst.*): *Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere*; D. 49.15.19.4: (Paul. 16 *ad Sab.*): *Transfugae nullum postliminium est: nam qui malo consilio et proditoris animo patriam reliquit, hostium numero habendus est. Sed hoc in libero transfuga iuris est, sive femina sive masculus sit*; D. 49.16.7 (Tarrunt. 2 *de re milit.*): *Proditores transfugae plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur: nam pro hoste, non pro milite habentur.*

²¹ D. 49.16.3.10 (Mod. 4 *de poen.*): *Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eorum patiantur.*

²² D. 49.16.3.1 (Mod. 4 *de poen.*): *Poenae militum huiusmodi sunt: castigatio, pecuniaria multa, munerum indictio, militiae mutatio, gradus delectio, ignominiosa missio. Nam in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec torquentur*; C. 9.41.8 *pr.* (Imperatores Diocletianus, Maximianus): *Milites neque tormentis neque plebeiorum poenis in causis criminum subiungi concedimus, etiamsi non emeritis stipendiis videantur esse dimissi, exceptis scilicet his, qui ignominiose sunt soluti. Quod et in filiis militum et veteranorum servabitur. * Diocl. et Maxim. aa. ad Sallustianum praes. * < pp. s. die et consule. >*

²³ D. 49.16.3.10 (Mod. 4 *de poen.*): *Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eorum patiantur.*

²⁴ D. 48.19.8.2 (Ulp. 9 *de off. procons.*): *Hostes autem, item transfugae ea poena adficiuntur, ut vivi exurantur.*

²⁵ D. 49.16.5.5 (Men. 2 *de re milit.*): *Qui captus, cum poterat redire, non rediit, pro transfuga habetur. Item eum, qui in praesidio captus est, in eadem condicione esse certum est: si tamen ex improvviso, dum iter facit aut epistulam fert, capiatur quis, veniam meretur.*

²⁶ D. 49.16.3.2-3 (Mod. 4 *de poen.*): § 2. *Emansor est, qui diu vagatus ad castra regreditur.* § 3. *Desertor est, qui per prolixum tempus vagatus reducitur.*

si è costituito, mentre il *desertor* è quello che è stato arrestato; in proposito, precisa Menandro²⁷, tra le due figure sarebbe discriminante il cosiddetto *animus revertendi vel fugiendi*, che emergerebbe dalla considerazione globale di tutte le circostanze di fatto²⁸.

Risulta rilevante, al fine dell'applicazione della pena, il momento in cui avviene la diserzione: se vi è una guerra in corso è punita *capite*, invece nei periodi di pace con la *gradus deiectio* o la *militiae mutatio*²⁹, ed in ogni caso, mentre il *desertor* sorpreso *in urbe capite puniri solet*³⁰, per l'*emansor* erano previste pene più miti.

Coloro che non rispondevano alla leva venivano anticamente puniti con la *capitis deminutio*, ridotti in perpetua servitù e privati di tutti i beni, come sancito da D. 49.16.4.10, ma, mutata la condizione dell'esercito, la pena scomparve, poiché per la maggior parte i numeri furono colmati dai volontari³¹.

Tuttavia, in occasione di guerra anche la renitenza alla leva, costituendo un pericolo per la *salus rei publice sive imperii*, era punita con il *maximum supplicium*.

Nel caso in esame, dobbiamo tenere presente che l'Africa, intorno alla fine del III secolo d.C., non era affatto pacifica e che tale situazione politico-militare necessitava di notevoli forze.

Sotto Diocleziano, una ribellione avvenuta sulle montagne della Mauretania Sitifense aveva impegnato i romani per circa dieci anni³², dal 288 al 297 d.C., e, successivamente, in varie zone dell'Africa le rivolte placate temporaneamente erano riprese con più vigore³³, spingendo, così, l'imperatore a potenziare le difese africane, non solo attraverso un riassetto dei vari collegamenti della regione³⁴, ma soprattutto, aumentando il numero dei soldati e intervenendo sulla loro disciplina³⁵.

Inizialmente vi fu una differenziazione nel dispiegamento dei soldati: una parte di essi fu preposta, in modo stabile, al controllo dei confini, i cosiddetti *milites limitanei*, un'altra, dislocata nelle zone più interne, si sarebbe mossa continuamente, in base alle esigenze contingenti³⁶.

Sui confini in cui erano stanziati i primi, col passare del tempo, si crearono, accanto ai forti e ai campi di frontiera, delle installazioni agricole, che permisero la creazione di relazioni stabili con le popolazioni del luogo³⁷. Questo fece sì che, nel momento in cui il numero dei veterani a cui era riservato il ruolo di *milites limitanei* (e ai loro figli, che potevano accedervi dopo aver prestato il servizio militare) diminuì, fu possibile ricorrere

²⁷ D. 49.16.4.13 (Men. 1 *de re milit.*): *Edicta Germanici Caesaris militem desertorem faciebant, qui diu afuisset, ut si inter emansores haberetur. Sed sive redeat quis et offerat se, sive deprehensus offeratur, poenam desertionis evitat: nec interest, cui se offerat vel a quo deprehendatur.*

²⁸ A. MASI, *s.v. Diserzione (dir. rom.)*, cit., 105; V. ARANGIO-RUIZ, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, cit., 1 ss.

²⁹ D. 49.16.5.1 (Men. 2 *de re milit.*): *Qui in pace deseruit, eques gradu pellendus est, pedes militiam mutat. In bello idem admissum capite puniendum est.*

³⁰ D. 49.16.5.3 (Men. 2 *de re milit.*): *Desertor si in urbe inveniatur, capite puniri solet: alibi adprehensus ex prima desertione restitui potest, iterum deserendo capite puniendus est.*

³¹ D. 49.16.4.10 (Men. 1 *de re milit.*): *Gravius autem delictum est, detrectare munus militiae, quam adpetere: nam et qui ad dilectum olim non respondebant, ut proditores libertatis, in servitutem redigebantur. Sed mutato statu militiae recessum a capitis poena est, quia plerumque voluntario milite numeri supplentur.*

³² W. SESTON, *Diocletien et la Tétrarchie*, I, Parigi 1946, 326 ss.

³³ M. BÉNABOU, *La résistance africaine à la romanisation*, Paris 1976.

³⁴ P. ROMANELLI, *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma 1959, 518 ss.

³⁵ B.H. WARMINGTON, *The North African Provinces from Diocletian to the Vandal conquest*, Cambridge 1954, 1 ss.

³⁶ K. ZUCKERMAN, *L'esercito*, in *Il mondo bizantino*, I, *L'Impero romano d'Oriente*, C. Morriçon (a cura di), Torino 2007, 153 ss.

³⁷ E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, Paris-Bruges 1949, I/1, 69 ss.; I/2, 437 ss.

ai *gentiles*, ‘i barbari’ di quei luoghi, che sfruttarono a fondo questa possibilità, al fine di poter godere dei vantaggi normalmente riservati ai cittadini romani³⁸.

Questi soldati erano affidati ai *praepositi romani*³⁹, che a loro volta erano subordinati ad un *praepositus limitis*⁴⁰, a cui faceva capo una parte di territorio più grande; tuttavia la difesa dell’Africa era difficile, non solo perché priva di barriere naturali⁴¹, ma anche perché nella regione epidemie e carestie si diffondevano con grande frequenza.

La situazione così descritta ci offre un quadro generale dello scenario in cui si svolsero i fatti in esame, un ambiente di per sé difficile, appesantito da ulteriori situazioni allarmanti dal punto di vista politico e militare, come ad esempio il caso del ribelle *Iulianus*, capo dei *Quinquegentiani*⁴², e l’insurrezione di *L. Domitius Alexander*⁴³, il vicario d’Africa, agli inizi del IV secolo d.C.

Le origini di Massimiliano non sono chiare, il suo processo con il conseguente martirio si svolse a Tèbessa, che conosciamo come un luogo in cui esisteva una comunità cristiana molto antica, così come nelle vicine Cartagine e Utica⁴⁴.

Sappiamo che il cristianesimo si era diffuso, in un primo momento, nell’Africa Proconsolare e in Numidia, e solo in un secondo tempo aveva coinvolto la parte più interna del continente, per arrivare ad essere, alla fine del III secolo d.C., ben radicato in tutto il territorio⁴⁵.

Questa nuova religione, grazie ai principi che professava, trovò terreno fertile in un terra in cui da molto tempo erano diffuse forme di resistenza verso il potere romano, e accogliendo tali sentimenti di insofferenza, venne ad assumere delle spiccate caratteristiche di autonomia e particolarismo⁴⁶.

Andiamo ora ad esporre il contenuto del nostro documento: in esso si racconta che sotto il consolato di Nummio Tusco (che potrebbe essere il figlio di M. Nummio Tusco console nel 258 d.C.), *praefectus urbis* nel 302-303 d.C., e di C. Annio Anullino, proconsole dal 302 al 305 d.C. (di fronte al quale compariranno anche San Felice di Thibiuca e Santa Crispina), *praefectus urbis* nel 306-307 d.C. e nel 312 d.C., il 12 marzo del 295 d.C. venne fatto comparire nel foro di Tebessa Fabio Vittore, funzionario del fisco (*temonarius*)⁴⁷, col proprio figlio, Massimiliano, coscritto arruolabile.

È l’*advocatus* Pompeniano ad introdurre la recluta al cospetto del proconsole e del *praepositus limitis Caesariensis* Valeriano Quintiano, ufficiale del corpo dell’esercito di cui Massimiliano avrebbe dovuto far parte, (presumibilmente la *legio III Augusta* che sappiamo

³⁸ G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Roma 1953; ID., *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni dei primi tre secoli dell’Impero*, in *ANRW*, II.1 (1974), 339 ss.

³⁹ J.F. GILLAM, *Enrolment in the Roman Army*, in *Eos*, XLIII.2 (1956), 207 ss.;

⁴⁰ Y. LE BOHEC, *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell’impero*, Roma 2008, 27 ss.

⁴¹ A. LEWIN, *La difesa dal deserto: osservazioni preliminari per uno studio comparato della frontiera*, in *L’Africa Romana, Atti del VI Convegno di studi, Sassari, 16-18 dicembre 1988*, A. Mastino (a cura di), Sassari 1989, 197 ss.

⁴² L. GALAND, *Les Quinquegentanei*, in *Bulletin d’Archéologie Algérienne*, IV (1970), 297 ss.

⁴³ A. CHASTAGNOL, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, 54 ss.; T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge 1981, 14 s.

⁴⁴ T.C. ODEN, *How Africa shaped the Christian Mind*, Westmont 2007.

⁴⁵ I documenti attestano la presenza, sotto Diocleziano, di circa duecento vescovi.

⁴⁶ A. PIRAS, *Su alcune costanti del cristianesimo africano in età antica*, in *Theologica e Historica*, XXVI (2017), 369 ss.

⁴⁷ F. DEL CHICCA, *A proposito dei temonarii nella costituzione 6,4,21 del Codice Teodosiano*, in *Gregi Christi ministrantes. Studi di letteratura cristiana antica in onore di Pietro Meloni*, A. Piras e G.F. Saba (a cura di), Cagliari 2013, 39 ss.

essere stata operativa ad *Ammaedara*, a *Theveste*, nel 75 d.C., e a *Lambaesis*, dal 100 d.C.⁴⁸), e a predisporre l'esame del giovane affinché rispondesse al *dilectus*⁴⁹.

Il proconsole Dione Cassio, console nel 291 d.C. insieme a C. Giunio Tiberiano, che ricopriva quell'incarico dal 294 d.C., dando avvio all'interrogatorio per vagliare il comportamento del coscritto e alle operazioni di misurazione della statura della recluta, che avrebbero determinato l'assegnazione ai differenti corpi dell'esercito, si scontra immediatamente con il rifiuto di Massimiliano⁵⁰.

Il giovane si oppone con fermezza all'autorità, in primo luogo rifiutando di dire il proprio nome, e rivelando sin dall'inizio le ragioni della sua resistenza, che appaiono da subito chiaramente sganciate da motivazioni connesse propriamente all'idolatria, comuni invece alla maggior parte dei soldati martiri cristiani⁵¹.

Massimiliano afferma che in quanto cristiano non gli è lecito prestare il servizio militare, non gli è possibile *malefacere*, e la *militia* è una professione intrinsecamente negativa: *Mihi non licet militare, quia Christianus sum. Non possum militare; non possum malefacere. Christianus sum*⁵².

Il *malefacere*, normalmente utilizzato nel linguaggio comune, indicava un'azione riprovevole per chi la poneva in essere, in quanto destinata a danneggiare l'altro, era un sinonimo del verbo *peccare* e vicino nella sostanza al significato di *damnum inferre*.

L'interrogatorio prosegue, Dione insiste con il giovane e la resistenza della recluta lo spinge a chiedere al giovane da dove derivino le sue convinzioni. Fa intervenire anche il padre, ma nulla risulta efficace⁵³.

Solo a questo punto Dione perde la pazienza e ricorre alla minaccia: *Dion dixit: Milita, ne pereas. Maximilianus respondit: Non milito. Caput mihi praecide, non milito saeculo, sed milito Deo meo*⁵⁴.

In seguito, Dione tenta ancora benevolmente di convincere Massimiliano, richiamando l'attenzione alla sua giovane età e portando esempi di altri cristiani che addirittura facevano parte del *sacer comitatus* degli imperatori, ma l'irremovibilità del coscritto spinge il proconsole a minacciare ancora⁵⁵.

Il giovane, all'incalzare del proconsole, non manifesta segni di cedimento rispetto al suo annuncio di fede, ma in modo pacato e naturale continua ad opporre il suo rifiuto. Egli ribadisce la coincidenza tra il *militare* e il *malum facere*, fare del male al prossimo, e

⁴⁸ Y. LE BOHEC, *Les surnoms de la III^e légion auguste*, in *Epigraphica*, XLVIII (1981), 131 ss.; R. SYME, *Notes sur la Légion III Augusta*, in *REA*, XXXLVIII.2 (1986), 182 ss.; Y. LE BOHEC, *L'armée romaine*, Paris 1989, 71 ss.; ID., *La troisième légion auguste*, Paris 1989, 518 ss.

⁴⁹ *Passio* I.1: *Tusco et Anullino consulibus IV. Idus Martii Teveste in foro inducto Fabio Victore una cum Maximiliano et admisso Pompeiano advocato, idem dixit: Fabius Victor temonarius est constitutus cum Valeriano Quintiano praeposito Caesariensi, cum bono tirone Maximiliano, filio Victoris; quoniam probabilis est, rogo ut incumetur.*

⁵⁰ *Passio* I.2: *Dion proconsul dixit: Quis vocaris? Maximilianus respondit: Quid autem vis scribere nomen meum? Mihi non licet militare, quia Christianus sum.*

⁵¹ E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, Firenze 1987.

⁵² *Passio* I.3. Il documento continua (I.4-5): 4. *Dion proconsul dixit: Incumetur. Cumque incumatus fuisset, ex officio recitatum est: Habet pedes quinque, uncias decem.* 5. *Dion dixit ad officium: Signetur. Cumque resisteret Maximilianus, respondit: Non facio; non possum militare.*

⁵³ *Passio* II.3: *Dion ad Victorem patrem eius dixit: Consiliare filium tuum. Victor respondit: Ipse scit, habet consilium suum, quid illi expediat.*

⁵⁴ *Passio* II.1.

⁵⁵ *Passio* II.8-9: 8. *Dion dixit: Attende iuventutem tuam et milita; hoc enim decet iuvenem. Maximilianus respondit: Milita mea ad Dominum meum est. Non possum saeculo militare. Iam dixi, Christianus sum.* 9. *Dixit Dion proconsul: In sacro comitatu dominorum nostrorum Diocletiani et Maximiani, Constantii et Maximi, milites Christiani sunt et militant. Maximilianus respondit: Ipsi sciunt quod ipsis expediat. Ego tamen Christianus sum, et non possum mala facere.*

contrappone la *militia saeculi* alla *militia Christi*, espressione già nota nella letteratura cristiana antica, che, dalle lettere di Paolo in poi, come ci attestano Tertulliano e Cipriano, diventerà ben presto un luogo comune. Da ciò discende il suo rifiuto, espresso con fermezza, confortato dall'intervento di suo padre Vittore, anch'egli cristiano⁵⁶.

Altra contrapposizione degna di nota è quella tra il *signaculum*, la piastrina metallica che i soldati portavano al collo, legata con un filo di cuoio, su cui era inciso il loro nome e la legione di appartenenza, simbolo della fedeltà militare, che Dione pretende sia accettato da Massimiliano, e il *signum salutare Christi*, che allude al battesimo: *Non accipio signaculum saeculi, et si signaveris, rumpo illud, quia nihil valet. Ego Christianus sum, non licet mihi plumbum collo portare post signum salutare Domini mei Jesu Christi filii Dei vivi*⁵⁷.

Massimiliano dunque viene condannato a morte: *Dion dixit: Sterne nomen eius. Cumque stratum fuisset, Dion dixit: Quia indevoto animo militiam recusasti, congruentem accipies sententiam ad ceterorum exemplum. Et decretum ex tabella recitavit: Maximilianum, eo quod indevoto animo sacramentum militiae recusaverit, gladio animadverti placuit. Maximilianus respondit: Deo gratias*⁵⁸.

A fronte della insistenza e caparbità del risoluto e deciso Massimiliano, la reazione del console non pare dettata da 'odio religioso'⁵⁹, ma è volta a scoraggiare l'emulazione di questo comportamento: *congruentem accipies sententiam ad ceterorum exemplum*. Dione si vede costretto a condannare il giovane e non può sottrarsi a questa decisione, poiché la delicata situazione politico-militare della zona di cui si occupava si sarebbe potuta ulteriormente aggravare in conseguenza di quella opposizione interna, che avrebbe avuto tanto più seguito, in quanto motivata da nobili ragioni.

La disobbedienza, l'*indevoto animo* con cui Massimiliano recusa la milizia, è punita con il supplizio capitale, inferto con un colpo di spada, e il martire muore all'età di ventuno anni, tre mesi e diciotto giorni⁶⁰. Il suo corpo viene recuperato da una matrona, Pompeiana, che lo trasporta a Cartagine e lo seppellisce vicino alla tomba del martire Cipriano, nello stesso luogo in cui ella stessa, dopo tredici giorni, verrà deposta⁶¹.

Il nucleo fondamentale del documento analizzato è rappresentato dalla categorica opposizione al servizio militare di Massimiliano, una resistenza totale, manifestata, come si è visto, per mezzo di ripetuti dinieghi: *mibi non licet militare, non possum militare, non possum malefacere, non facio, non milito, non milito saeculo, non accipio signaculum, non licet mihi plumbum*

⁵⁶ Passio II.10: *Dion dixit: Qui militant, quae mala faciunt? Maximilianus respondit: Tu enim scis quae faciunt. Dion proconsul dixit: Milita, ne contempta militia incipias male interire. Maximilianus respondit: Ego non pereō; et si de saeculo exiero, vivit anima mea cum Christo Domino meo.*

⁵⁷ Passio II.4. Il documento continua (II.5-7): 5. *Dion dixit: Statim te ad Christo tuum mitto. Respondit: Vellem modo facias. Hoc et mea laus est.* 6. *Dion ad officium dixit: Signetur. Cumque reluctaret, respondit: Non accipio signaculum saeculi, et si signaveris, rumpo illud, quia nihil valet. Ego Christianus sum, non licet mihi plumbum collo portare post signum salutare Domini mei Jesu Christi filii Dei vivi, quem tu ignoras, qui passus est pro salute nostra, quem Deus tradidit pro peccatis nostris. Huic omnes Christiani servimus, hunc sequimur vitae principem, salutis auctorem.* 7. *Dion dixit: Milita et accipe signaculum, ne miser pereas. Maximilianus respondit: Non pereō. Nomen meum iam ad Dominum meum est. Non possum militare.*

⁵⁸ Passio III.1.

⁵⁹ P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 38.

⁶⁰ Passio III.2: (...) *Annorum fuit in saeculo XXI et mensium III, dierum X et VIII. Et cum duceretur ad locum, sic ait: Fratres dilectissimi, quantacumque potestis virtute, avida cupiditate properate, ut Dominum vobis videre contingat, et talem etiam vobis coronam tribuat.* 3. *Et hilari vultu ad patrem suum sic ait: Da huic spiculatori vestem meam novam, quam mihi ad militiam praeparaveras. Sic cum centenario numero te suscipiam, et simul cum Domino gloriemur. Et ita mox passus est.*

⁶¹ Passio III.4: *Et Pompeiana matrona corpus eius de iudice eruit et imposito in dormitorio suo perduxit ad Carthaginiem et sub monticulo iuxta Cyprianum martyrem secus palatium condidit: et ita post XIII diem eadem matrona discessit, et illic posita est.* 5. *Pater autem eius Victor regressus est domui suae cum gaudio magno, gratias agens Deo, quod tale munus Domino praemisit, ipse postmodum secuturus. Deo gratias. Amen.*

collo portare, non possum saeculo militare, a cui fa da contrappeso un'unica asserzione, anche questa reiterata: *Christianus sum*.

Com'è noto, quest'ultima affermazione ricalca la risposta tipica che ritroviamo in tutte le storie dei santi del primo periodo, anche se qui i presupposti del processo e la conseguente condanna si discostano dagli altri casi. Infatti, mentre in questa circostanza l'accusa è legata al rifiuto di svolgere il servizio militare, in tutta l'agiografia primitiva solitamente, così come attestato dai documenti sui martiri, l'accusa è quella di lesa maestà.

La dichiarazione di fede, *Christianus sum*, caratterizzante gli Atti e le Passioni dei martiri, rivela in sintesi come il cristiano non si riconosceva in prerogative e qualità che non fossero quelle che derivavano dall'essere figlio di Dio, e, in base alla prassi affermatasi, questa breve ma gravosa affermazione portava alla condanna.

Sotto Diocleziano, sappiamo che i soldati martiri cristiani furono molti, ma sono pochi i perseguitati in quanto oppositori della guerra e del servizio militare, quelli che potremmo modernamente definire obiettori di coscienza.

Le motivazioni con le quali Massimiliano si oppone al servizio militare rivelano che l'atteggiamento di cui il giovane si fa interprete non è dettato dal rifiuto dell'idolatria, ma da una condizione spirituale e da un'etica cristiana pacifista e non violenta⁶².

Questa morale contraria alla guerra, di cui è impregnata la *Passio Sancti Maximiliani*, ha origine in un mondo intessuto di valori dai forti connotati evangelici e patristici, ma soprattutto ricco di elementi che 'se non possono definirsi vere e proprie peculiarità, appaiono però come delle costanti nel cristianesimo africano dei primi cinque secoli'⁶³. Si fa riferimento, in particolare, ad un 'atteggiamento di rigorismo che si manifesta in modo più netto nell'osservanza scrupolosa della disciplina ecclesiastica e nella dottrina morale, e che si traduce talvolta in un vero e proprio radicalismo'⁶⁴.

Proprio rispetto al servizio militare, le posizioni di Tertulliano⁶⁵, Cipriano⁶⁶, Arnobio⁶⁷ e Lattanzio⁶⁸ sembrano, in più punti delle loro opere, intransigenti nel divieto di compiere gesti idolatrici e nel divieto di uccidere, prescrizioni che, pur essendo valide in generale per ogni cristiano, trovavano maggiori possibilità di essere violati nella condizione di soldato⁶⁹.

La Chiesa, in generale, sembra inizialmente mostrarsi contraria alla professione militare, ma è da considerare che fino al 170-180 d.C. i cristiani non erano presenti in seno alla struttura militare e che, a partire dall'età dei Severi, l'organizzazione militare contemplava tutta una serie di compiti che consentivano tipologie di mansioni che potevano dispensare dall'uso della violenza⁷⁰.

Tuttavia, sul finire del II secolo, cominciano ad apparire testimonianze letterarie dalle quali emerge, in modo più o meno esplicito, l'idea della inconciliabilità tra fede

⁶² P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 136; S. TANZARELLA, *Rifiuto del servizio militare e della violenza nel cristianesimo africano tra la fine del III e l'inizio del IV secolo*, in *Augustinianum*, XXXIV (1994), 455 ss.

⁶³ A. PIRAS, *Su alcune costanti del cristianesimo africano in età antica*, cit., 370.

⁶⁴ *Ibid.*, 371.

⁶⁵ A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, Firenze 1963, 35 ss.

⁶⁶ *Ibid.*, 65 ss.

⁶⁷ M.B. SIMMONS, *Arnobius of Sicca. Religious conflict and Competition in the Age of Diocletian*, Oxford 1995.

⁶⁸ A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 81 ss.

⁶⁹ P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 112.

⁷⁰ E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, cit., 319.

cristiana e professione militare, e la stessa preoccupazione degli intellettuali cristiani ci attesta la presenza di fedeli cristiani all'interno dell'esercito⁷¹.

L'eterogeneità delle situazioni locali e i relativi sviluppi storici hanno portato i teologi cristiani ad assumere posizioni differenti rispetto al servizio militare: da un lato abbiamo il 'rigorismo intransigente'⁷² del cristianesimo africano delle origini, dall'altro riscontriamo un atteggiamento più aperto e diplomatico, come ad esempio quello di Clemente Alessandrino⁷³ e di Origene⁷⁴, che non si pronunciano in modo totalmente negativo⁷⁵.

Certamente, relativamente alla Chiesa primitiva è possibile parlare di una tendenza univoca che percepisce come negativo il servizio militare, e ne viene sconsigliata la professione, pur non traducendosi in una posizione chiara e rigorosa rispetto al problema.

Successivamente, con l'intervento di Costantino, non solo si ha la piena accettazione da parte dei cristiani della struttura militare, ma addirittura questa viene percepita come mezzo di propagazione del messaggio evangelico.

Nel Concilio di Arles del 314 d.C. si arriva a predisporre la minaccia della scomunica per i soldati cristiani che, in tempo di pace, abbandonano le armi, e in questo clima di cambiamento è degna di nota la trasformazione di Lattanzio che, dopo essersi fermamente opposto alla guerra, finisce col celebrare Costantino, nel *De mortibus persecutorum*, come un valoroso guerriero verso il quale i soldati nutrono un grande sentimento⁷⁶.

Tuttavia, il massimo rappresentante della 'svolta costantiniana'⁷⁷ è senza dubbio Eusebio⁷⁸, il quale, è risaputo, esalta Costantino più di chiunque altro: viene da lui dipinto come colui che ha affrancato l'impero dalla oppressione straniera e ha restaurato l'antica gloria del popolo romano, sradicando la principale causa che i cristiani avevano da sempre respinto, l'idolatria; grazie a lui, finalmente, i soldati non erano più obbligati a giurare per gli dei pagani, ma per il Dio dell'imperatore.

L'imperatore Costantino, come è noto, concesse alla Chiesa libertà e benefici, contemporaneamente rafforzò la disciplina militare e potenziò l'esercito, e favorì i cristiani fino a perseguire i pagani e a reprimere le loro libertà.

Significativa, in proposito, l'osservazione di Vegezio Renato, che alla fine del IV secolo d.C., nella sua opera *Epitome rei militaris*, relativamente al giuramento dei soldati scrive: *Iurant autem per Deum et Christum et sanctum et per maiestatem Imperatoris, quae secundum Deum generi humano diligenda est et colenda*.

Diventa chiaro, a questo punto, che la netta contrapposizione tra *militia Christi* e *militia saeculi*, che tanta parte aveva avuto nella *Passio* di San Massimiliano, in un rapido susseguirsi di anni pare essere venuta meno, per lasciare spazio all'idea di una *militia* condotta sotto il comando di un imperatore che si dichiara fedele all'unico vero Dio.

⁷¹ A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 3 ss.

⁷² A. PIRAS, *Su alcune costanti del cristianesimo africano in età antica*, cit., 371.

⁷³ A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 17 ss.

⁷⁴ *Ibid.*, 53 ss.

⁷⁵ E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, cit., 321.

⁷⁶ P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 150; A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 66.

⁷⁷ E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, cit., 322.

⁷⁸ A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 74 ss.

Attraverso la trasformazione costantino-eusebiana, per mezzo del complesso ordinamento dei vicariati, la figura di Cristo è stata, così, sostituita da quella dell'imperatore e l'immagine del male con quella dei nemici interni ed esterni dell'impero⁷⁹.

⁷⁹ P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 151 ss.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
